



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Relazioni economiche bilaterali
Sanzioni

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
relativa alla modifica della
legge federale del 2 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni
internazionali**

Indice

1	Introduzione	4
2	In generale	4
2.1	Premessa	4
2.2	Resoconto dei risultati della consultazione.....	4
2.2.1	Confisca degli averi e delle risorse economiche	4
2.2.2	Competenza <i>ratione personae</i> e <i>ratione loci</i>	4
2.2.3	Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale.....	5
2.2.4	Esclusione della protezione giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale.....	5
2.2.5	Inasprimento delle pene	5
2.2.6	Proroga del termine di prescrizione e adeguamento della disposizione alla parte generale rivista del Codice penale.....	5
2.2.7	Concorrenza reale tra le disposizioni della LEmb e quelle della LMB, LBDI, LENu e LD	5
2.2.8	Punibilità parallela delle imprese	5
2.2.9	Competenza per il perseguimento penale di atti compiuti all'estero.....	6
2.2.10	Priorità delle misure coercitive disposte.....	6
2.2.11	Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia.....	6
2.2.12	Adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare	6
3	I pareri nel dettaglio	6
3.1	Osservazioni generali sui partecipanti alla consultazione.....	6
3.1.1	Cantoni.....	6
3.1.2	Partiti politici	7
3.1.3	Organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna	7
3.1.4	Organizzazioni mantello svizzere dell'economia.....	7
3.1.5	Altre cerchie interessate	8
3.2	Osservazioni sulle singole disposizioni:	9
3.2.1	Confisca di averi e risorse economiche (art. 1 cpv. 3 lett. c)	9
3.2.2	Competenza <i>ratione personae</i> e <i>ratione loci</i> (art. 2).....	10
3.2.3	Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale (art 4a)	10
3.2.4	Esclusione della responsabilità giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale.....	11
3.2.5	Aumento dell'entità della pena	15
3.2.6	Proroga del termine di prescrizione e adeguamento della disposizione alla Parte generale rivista del Codice penale.....	16
3.2.7	Concorrenza reale tra le disposizioni dell'avamprogetto LEmb e quelle di LMB, LBDI, LENu e LD.....	16

3.2.8	Punibilità parallela delle imprese	17
3.2.9	Competenza del perseguimento penale di reati commessi all'estero.....	19
3.2.10	Priorità delle misure coercitive.....	19
3.2.11	Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia.....	20
3.2.12	Adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare	21
4	Allegato	27

1 Introduzione

Sebbene la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb)¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, si sia affermata in Svizzera come una solida base per l'attuazione delle sanzioni internazionali, l'esperienza maturata a livello di applicazione evidenzia, per certi aspetti, un potenziale di miglioramento.

Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di avviare una procedura di consultazione relativa all'eventuale modifica di questa legge presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate. La revisione dovrebbe garantire un'esecuzione efficace dell'assistenza amministrativa internazionale in materia di embarghi. Inoltre è previsto un adeguamento del campo d'applicazione delle misure coercitive e delle disposizioni penali allo scopo di migliorare l'applicazione delle sanzioni internazionali. La procedura di consultazione si è conclusa l'11 ottobre 2010.

2 In generale

2.1 Premessa

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Governi cantonali, 13 partiti politici, le tre associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e altre quattro organizzazioni. La lista dei partecipanti è riportata in allegato. In totale si sono espressi 43 organismi, di cui 40 ufficialmente invitati e tre che non erano stati formalmente consultati; nove degli organismi invitati si sono limitati a comunicare la loro rinuncia a formulare osservazioni a questo proposito. L'Unione svizzera degli imprenditori ha pienamente aderito al parere di economiesuisse.

2.2 Resoconto dei risultati della consultazione

2.2.1 Confisca degli averi e delle risorse economiche

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole all'ampliamento del campo d'applicazione delle misure coercitive. Mentre alcuni chiedono un elenco esaustivo delle misure coercitive, altri ritengono che la confisca di averi e di risorse economiche debba essere presa in considerazione esclusivamente come ultima ratio. La relativa disposizione, nella forma proposta nell'avamprogetto, viene respinta dall'UDC, dal Forum OAD e dall'ASB.

2.2.2 Competenza *ratione personae* e *ratione loci*

La regolamentazione del campo d'applicazione locale e personale delle misure coercitive e la relativa introduzione del principio di extraterritorialità ha incontrato il consenso di 24 partecipanti. Molti di loro fanno tuttavia notare che l'applicazione del principio di extraterritorialità secondo le norme del diritto penale generale presuppone in linea di massima una doppia punibilità. L'ampliamento del campo d'applicazione territoriale delle misure coercitive è respinto da VD, UDC, CP, economiesuisse, USI, Forum OAD, ASB, SSIC

¹ RS 946.231

e USAM. Essi chiedono che ci si orienti come fatto finora al principio di territorialità o, per lo meno, che ci si attenga al requisito della doppia punibilità.

2.2.3 Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale

Tutti i partecipanti, ad eccezione dell'UDC, approvano all'unanimità la tutela dai rischi di responsabilità civile in caso di attuazione in buona fede delle misure coercitive. Mentre alcuni partecipanti respingono un'esclusione di responsabilità in caso di trasmissione spontanea di informazioni e chiedono che l'esclusione della responsabilità sia limitata alla trasmissione di informazioni in osservanza di una misura coercitiva, economiesuisse, l'USI e la SSIC chiedono che l'esclusione della responsabilità venga estesa ad azioni compiute nell'ambito di deroghe autorizzate secondo l'articolo 2 capoverso 3 dell'avamprogetto LEmb.

2.2.4 Esclusione della protezione giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale

Estremamente controversi risultano i pareri sull'intenzione di escludere la garanzia della via giudiziaria nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale. Mentre la maggior parte dei Cantoni è favorevole alla nuova disposizione, la stragrande maggioranza dei partiti politici, le associazioni mantello e altre cerchie interessate la respingono nettamente, facendo notare che escludere la garanzia della via giudiziaria risulterebbe in contraddizione con le garanzie procedurali generali sancite nella Costituzione e violerebbe i diritti fondamentali delle persone.

2.2.5 Inasprimento delle pene

Tutti i Cantoni (tranne GE), l'UDC, il PLR e Swissmem sono favorevoli all'inasprimento delle pene. GE, l'UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI, l'ASB, l'USAM e l'Università di Ginevra sono invece contrari a questa misura, considerandola sproporzionata.

2.2.6 Proroga del termine di prescrizione e adeguamento della disposizione alla parte generale rivista del Codice penale

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia la proposta di prorogare il termine di prescrizione e l'adeguamento alla nuova Parte generale del Codice penale². Alcuni ritengono che sia necessario introdurre un termine ordinario di prescrizione di 3 anni o eventualmente attenersi al termine attuale di 5 anni, poiché non sarebbe giustificato stabilire per le contravvenzioni lo stesso termine previsto per i reati.

2.2.7 Concorrenza reale tra le disposizioni della LEmb e quelle della LMB, LBDI, LENU e LD

La soppressione dell'articolo 11 LEmb viene respinta solo dall'UDC, dal Forum OAD e dall'ASB.

2.2.8 Punibilità parallela delle imprese

Tutti i Cantoni (tranne BL), il PPD e il PLR sono favorevoli all'introduzione in parallelo di una punibilità delle aziende, mentre BL, l'UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI, l'ASB, la SSIC e l'USAM sono contrari.

² RS 311.0

2.2.9 Competenza per il perseguimento penale di atti compiuti all'estero

La stragrande maggioranza dei Cantoni, i partiti PPD e PLR, Swissmem e l'Università di Ginevra sono favorevoli alla regolamentazione della competenza per il perseguimento penale di atti compiuti all'estero a seguito dell'estensione del campo d'applicazione territoriale secondo l'articolo 2 capoverso 4 dell'avamprogetto. La nuova disposizione viene respinta da GE, VD, PLR, UDC, CP, economiesuisse, Forum OAD, USI, ASB, SGCI e USAM che chiedono il mantenimento del requisito della doppia punibilità e del principio di territorialità.

2.2.10 Priorità delle misure coercitive disposte

La stragrande maggioranza dei partecipanti è favorevole a dare la precedenza alle misure coercitive disposte nell'ambito della confisca di averi e valori patrimoniali connessi con una violazione e pertanto con una sanzione per infrazione. La nuova disposizione viene respinta solo dall'UDC, dal Forum OAD e dall'ASB, che chiedono un'esplicita regolamentazione del rapporto tra le disposizioni di confisca del Codice penale e quelle della legge sugli embarghi.

2.2.11 Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia

Ad eccezione dell'UDC, del Forum OAD e dell'ASB, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'introduzione della giurisdizione penale federale. Essi ritengono che le competenze del Ministero pubblico della Confederazione e del Tribunale penale federale consentano un'applicazione uniforme del diritto, portando a una maggiore efficienza e professionalità.

2.2.12 Adeguamento analogo della legge sul materiale bellico³, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego⁴ e della legge sull'energia nucleare⁵

Diversi partecipanti alla consultazione sono del tutto contrari a un adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare (UDC, Forum OAD e ASB) o solo in parte (CP, economiesuisse, USI, USAM e Swissmem). La maggioranza dei partecipanti, tuttavia, si dichiara favorevole.

3 I pareri nel dettaglio

3.1 Osservazioni generali sui partecipanti alla consultazione

3.1.1 Cantoni

La stragrande maggioranza dei Cantoni approva l'avamprogetto. Nessun Cantone si oppone all'avamprogetto nel suo complesso. NE, SZ, TI e VS non hanno espresso le proprie osservazioni. Va notato che la stragrande maggioranza dei Cantoni, pur essendo favorevole al progetto di revisione, ha presentato ben pochi pareri. Moltissimi Cantoni si limitano ad approvare in generale la revisione, astenendosi però dal commentare le singole disposizioni. Solo i pareri di AG, BL, BS, GE, VD e ZH sono leggermente più circostanziati. AG, AI, BL, GE, OW, SH, VD e ZH criticano l'esclusione della garanzia della via giudiziaria nell'ambito

³ RS 514.51

⁴ RS 946.202

⁵ RS 732.1

dell'assistenza amministrativa internazionale e chiedono esplicitamente l'inclusione della protezione giuridica. Vari partecipanti propongono di introdurre, anziché l'esclusione della protezione giuridica, un accorciamento dei termini di ricorso (GE, OW e ZH), di eliminare l'effetto sospensivo dei rimedi giuridici (AG, OW e ZH) o di creare un'istanza di ricorso speciale (GE). BS è favorevole all'esclusione della protezione giuridica nella procedura di assistenza amministrativa internazionale, a condizione che sia garantita la totale trasparenza sull'utilizzo delle informazioni fornite e sul trattamento confidenziale degli atti. Mentre BS, FR, GE, SO e TG si dichiarano espressamente favorevoli all'esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale, BL chiede che l'esclusione della responsabilità sia limitata alla trasmissione di informazioni in osservanza di una misura coercitiva. VD è contrario all'estensione del campo d'applicazione territoriale delle misure coercitive e GE desidera una precisazione dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c dell'avamprogetto. BL critica la punibilità delle imprese a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche e chiede di non introdurre questo cambiamento. Secondo GE l'aumento della pena detentiva secondo l'articolo 9 capoverso 2 è inadeguato. ZH contesta il fatto che la formulazione delle fattispecie penali nella revisione della LMB e della LENU non corrisponde a volte con l'uso linguistico corrente e con il sistema del Codice penale.

3.1.2 Partiti politici

Dei 13 partiti ufficialmente invitati si sono espressi soltanto il PPD, il PLR e l'UDC; il PCS non ha presentato alcun parere. Il PPD e il PLR approvano l'avamprogetto di revisione. Il PPD è favorevole all'esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale prevista nell'articolo 4a e all'introduzione della giurisdizione penale federale. Inoltre, fa notare che nel perseguimento penale delle imprese sarebbe opportuna una certa moderazione. Il PLR presenta proposte di modifica in merito alle disposizioni sulla confisca di averi e risorse economiche e sulla competenza *ratione personae* e *ratione loci*, ritenendo insoddisfacente in questi punti il testo dell'avamprogetto. Il PLR è nettamente contrario all'esclusione della via giudiziaria nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale, considerandola incompatibile con determinati principi fondamentali dello Stato di diritto. L'UDC si oppone al progetto nel suo complesso, criticando in particolare l'introduzione del principio di nazionalità e di personalità nonché l'esclusione della protezione giuridica secondo l'articolo 7 capoverso 7.

3.1.3 Organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Tra le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna ufficialmente invitate ha risposto soltanto l'Unione delle città svizzere ma, non essendo direttamente coinvolta, non si è espressa in merito.

3.1.4 Organizzazioni mantello svizzere dell'economia

SIC Svizzera e l'Unione svizzera dei contadini non si sono espressi. *economiesuisse*, l'USI e l'USAM sono critici nei confronti dell'avamprogetto di revisione e presentano numerose proposte di modifica. L'USAM precisa che si deve ricorrere alla confisca di averi e risorse economiche solo come ultima ratio e nel rispetto del principio della proporzionalità. Il principio di extraterritorialità dovrebbe trovare applicazione solo in caso di doppia punibilità o sulla base di un obbligo internazionale della Svizzera. Si dichiara favorevole all'esclusione della protezione giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale nel caso in cui venisse mantenuto l'obbligo d'informazione della persona interessata e a condizione che l'inchiesta in corso non ne risenta. Inoltre, chiede di limitare l'esclusione della responsabilità alla trasmissione di informazioni in osservanza di una misura coercitiva e di prevedere pene

detentive di al massimo 5 anni nonché una punibilità sussidiaria delle imprese. economie svizzere e l'USI chiedono un elenco esaustivo delle misure coercitive, il mantenimento del principio di territorialità in associazione con il criterio della doppia punibilità, un'esplicita inclusione della protezione giuridica nell'assistenza amministrativa internazionale, nessun prolungamento del termine di prescrizione per le contravvenzioni e una punibilità sussidiaria delle imprese. L'ASB respinge l'avamprogetto ad eccezione dell'esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale di cui all'articolo 4a. A suo avviso, l'obiettivo auspicato di migliorare l'efficienza di attuazione delle sanzioni internazionali risulta positivo a prima vista, ma l'orientamento e i contenuti della revisione si spingono troppo in là, per cui respinge l'avamprogetto in toto.

3.1.5 Altre cerchie interessate

Non essendo coinvolta direttamente, l'ASUW non ha espresso alcun parere. Il parere del CP è identico a quello dell'USAM, pertanto si rinvia all'approfondimento sul parere dell'USAM al punto 3.1.4. La SSIC presenta varie richieste di modifica e chiede in particolare un elenco esaustivo delle misure coercitive, l'estensione dell'esclusione della responsabilità agli atti compiuti nell'ambito di deroghe autorizzate secondo l'articolo 2 capoverso 3 dell'avamprogetto, il mantenimento del principio di territorialità e del requisito della doppia punibilità, l'inclusione esplicita della protezione giuridica e l'applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa nell'assistenza amministrativa internazionale nonché l'esclusione della punibilità delle aziende. Swissmem è favorevole all'esclusione della responsabilità secondo l'articolo 4a e chiede inoltre l'esplicita inclusione della protezione giuridica nell'assistenza amministrativa internazionale. Spiega che, non esercitando alcun influsso sulle attività delle imprese svizzere e sull'esportazione di beni all'estero, non è contrario all'introduzione del principio di nazionalità, sebbene ciò sia in contraddizione con il nostro sistema giuridico. L'Università di Ginevra è contraria all'esclusione dei rimedi giuridici nella procedura internazionale di assistenza amministrativa e chiede una possibilità di ricorso con eventuale riduzione dei termini o addirittura, in casi eccezionali, l'eliminazione dell'effetto sospensivo del ricorso. Inoltre fa notare che il principio di extraterritorialità si deve applicare solo in presenza della doppia punibilità. A suo avviso, una pena detentiva fino a un massimo di 10 anni secondo l'articolo 9 capoverso 2 è inadeguata se si considera che la pena massima per i casi più gravi di riciclaggio di denaro o per la partecipazione a un'organizzazione criminale è di 5 anni. Il Forum OAD si oppone alla revisione parziale della legge sugli embarghi, ad eccezione della proposta di introdurre un'esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale secondo l'articolo 4a. A motivazione di ciò aggiunge che le modifiche legislative previste per quanto riguarda le nuove misure coercitive, l'inasprimento delle sanzioni penali, l'ampliamento del campo d'applicazione territoriale e l'estensione della responsabilità penale alle imprese si spingono troppo oltre, dunque l'avamprogetto va sostanzialmente respinto.

3.2 Osservazioni sulle singole disposizioni:

3.2.1 Confisca di averi e risorse economiche (art. 1 cpv. 3 lett. c)

Art. 1 cpv. 3 lett. c

³ Le misure coercitive possono segnatamente:

(...)

c. prevedere la confisca di averi e risorse economiche, nonché disciplinarne l'ulteriore impiego.

La maggioranza dei partecipanti è favorevole all'articolo 1 capoverso 3 lettera c e al corrispondente ampliamento della gamma di misure da parte del Consiglio federale (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, UDC, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra). AG considera opportuno l'ampliamento del campo d'applicazione delle misure coercitive per migliorare l'esecuzione delle misure internazionali e anche BL si dichiara pienamente d'accordo con la modifica proposta.

Anche i partecipanti alla consultazione che esprimono suggerimenti o critiche in merito alla formulazione della disposizione sostengono fundamentalmente l'avamprogetto (AG, BL, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC e USAM). Le loro constatazioni e proposte di modifica sono riassunte qui di seguito.

Il PLR afferma che la confisca di averi e risorse economiche come seria limitazione della garanzia della proprietà è giustificata solo in presenza di un interesse pubblico o a tutela di diritti fondamentali di terzi e che va adottata esclusivamente come ultima ratio.

Il CP e l'USAM sono della stessa opinione, ma spiegano che le limitazioni di diritti fondamentali richiedono una base legale e questo presupposto è adempiuto con l'entrata in vigore dell'articolo 1 capoverso 3 lettera c. Inoltre la misura coercitiva deve rispettare il principio di proporzionalità. Per questa ragione la disposizione deve prevedere esplicitamente che la confisca venga disposta esclusivamente in casi in cui le misure coercitive secondo le lettere a e b non possano garantire a sufficienza la tutela dell'interesse pubblico. Inoltre l'autorità federale competente dovrebbe essere tenuta per legge a giustificare questa notevole limitazione della garanzia della proprietà tenendo conto del principio di proporzionalità.

Per economiesuisse e l'USI è necessario un elenco esaustivo delle misure coercitive che il Consiglio federale può disporre, poiché secondo i principi procedurali generali esse richiedono una base legale.

Secondo la SSIC la confisca di valori patrimoniali rappresenta una rilevante intromissione nella libertà del singolo. Per garantire la certezza del diritto, l'elenco delle misure coercitive dovrebbe inoltre essere esaustivo.

La nuova disposizione viene respinta dall'UDC, dal Forum OAD e dall'ASB. Il Forum OAD fa notare che la delega di competenze al Consiglio federale per la disposizione di misure coercitive, elencate in modo non esaustivo, si spinge già molto in là secondo l'attuale legge sugli embarghi. Un ampliamento del campo d'applicazione va pertanto respinto. Sia il Forum OAD che l'ASB ritengono necessario un elenco esaustivo delle misure coercitive.

3.2.2 Competenza *ratione personae* e *ratione loci* (art. 2)

Art. 2 Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale è competente per l'emanazione di misure coercitive.

² Esso emana le misure coercitive sotto forma di ordinanza.

³ Può stabilire deroghe al fine di tutelare interessi svizzeri o sostenere attività umanitarie, in particolare per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici.

⁴ Può stabilire che le misure coercitive si applichino anche ad atti compiuti all'estero da:

- a. cittadini svizzeri;
- b. persone domiciliate in Svizzera;
- c. persone giuridiche e organizzazioni istituite secondo il diritto svizzero, incluse le loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG e ZH, i partiti politici PPD e PLR, Swissmem e l'Università di Ginevra sono favorevoli alla regolamentazione del campo d'applicazione locale e personale delle misure coercitive e alla corrispondente introduzione del principio di extraterritorialità.

Diversi partecipanti alla consultazione constatano che, secondo le norme generali del diritto penale, l'applicazione del principio di extraterritorialità presuppone in linea di massima una doppia punibilità. Per questo motivo chiedono un ampliamento o una precisazione dell'articolo (GE, PLR, CP, USAM e Università di Ginevra). Il CP e l'USAM spiegano che anche un obbligo internazionale della Svizzera vincolante per le persone fisiche giustificerebbe, in alternativa al requisito della doppia punibilità, l'effetto extraterritoriale delle misure coercitive.

GE e l'Università di Ginevra si chiedono cosa significhi "stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero" e se in tale contesto sia determinate la quota di capitale di una società anonima. Inoltre propongono di sostituire l'espressione "domiciliate" di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera b con l'espressione "che risiedono abitualmente".

VD, l'UDC, economiesuisse, l'USI, il Forum OAD, l'ASB e la SSIC sono contrari all'ampliamento del campo d'applicazione territoriale delle misure coercitive. Essi sono dell'avviso che il principio di territorialità è ben radicato nel diritto amministrativo (VD, economiesuisse e USI). L'UDC critica il fatto che l'introduzione del principio di nazionalità e personalità mina gravemente in ultima analisi il principio di territorialità, che è uno dei principi fondamentali della sovranità degli Stati. economiesuisse, l'USI e l'ASB lamentano il fatto che l'estensione ad altre persone fisiche e giuridiche si spinge oltre le disposizioni internazionali generalmente in uso. Inoltre, a loro avviso, non si può pretendere che una persona residente all'estero si informi regolarmente sulle misure sanzionatorie emanate dal Consiglio federale. Gli oppositori delle modifiche proposte chiedono che si mantenga il collaudato principio di territorialità o, per lo meno, che ci si attenga al requisito della doppia punibilità.

3.2.3 Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale (art 4a)

Art. 4a Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale

Chi in buona fede prende provvedimenti in osservanza delle misure coercitive o trasmette spontaneamente all'autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con tali misure

non può essere perseguito, a seguito di tali azioni, per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale, o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

Ad eccezione dell'UDC, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'introduzione di un'esclusione dalla responsabilità civile, penale e contrattuale nell'esecuzione in buona fede delle misure coercitive. BS, SO, TG, il PPD, l'ASB, Swissmem e l'Università di Ginevra ritengono che la nuova disposizione faciliti la cooperazione tra gli operatori statali e quelli privati, aumentando l'efficienza nell'attuazione delle misure coercitive. GE, il CP e l'ASB sono del parere che ciò comporti una maggiore certezza del diritto per le persone soggette all'obbligo di informare.

BL, il CP e l'USAM si dichiarano contrari, in quanto la nuova disposizione va troppo oltre prevedendo l'esclusione della responsabilità anche nel caso in cui qualcuno trasmetta spontaneamente all'autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con una misura coercitiva. Il CP e l'ASG chiedono che l'esclusione della responsabilità si limiti alla trasmissione di informazioni in osservanza di una misura coercitiva. BL si spinge oltre e chiede che l'esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale si applichi solo «se vengono presi in buona fede provvedimenti in osservanza di una misura coercitiva disposta e passata in giudicato». BL critica il fatto che la formulazione «(...), che potrebbero essere in rapporto con una misura coercitiva» è imprecisa e priva di una protezione giuridica efficace il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto d'affari, che sono estremamente importanti nelle relazioni economiche.

economiesuisse, l'USI e la SSIC chiedono invece un ampliamento di tale esclusione alle operazioni effettuate nell'ambito delle deroghe secondo l'articolo 2 capoverso 3. Esse sostengono che tale aggiunta contribuirebbe a una maggiore certezza del diritto per le deroghe controllate dalle autorità.

3.2.4 Esclusione della responsabilità giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale

Art. 7 cpv. 1 Frase introduttiva e lett. b, e cpv. 7

¹ Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti, nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini, se:

- b. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d'ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale; sono fatte salve le disposizioni relative all'informazione del pubblico in merito all'applicazione di sanzioni internazionali.

⁷ Conformemente ai capoversi 1-3 e 5, la legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

⁶ RS 172.021

Sono risultati estremamente controversi i pareri sull'esclusione della garanzia della via giudiziaria nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale. Mentre gran parte dei Cantoni è favorevole alla nuova disposizione, la maggior parte dei partiti, delle organizzazioni mantello e delle altre cerchie interessate la respinge nettamente.

I Cantoni di AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SO, TG, UR, ZG, il PPD, il CP e l'USAM sono favorevoli all'esclusione della garanzia della via giudiziaria nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale. Va notato tuttavia che i Cantoni di AR, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SO, UR e ZG non si sono esplicitamente espressi su questa disposizione.

BS è d'accordo con l'esclusione della protezione giuridica, ammesso che siano garantiti la totale trasparenza sull'utilizzo delle informazioni fornite e la loro confidenzialità in particolare in relazione alla protezione della proprietà intellettuale. In tal modo si impedirebbe che il rapporto basato sulla fiducia tra gli operatori statali e quelli dell'economia privata venga compromesso e che si abusino dell'assistenza amministrativa internazionale. BS sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale è di importanza fondamentale per le imprese svizzere.

JU ritiene accettabile l'esclusione dell'applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa alla trasmissione di informazioni alle autorità estere, in considerazione delle garanzie procedurali previste nell'ambito dell'acquisizione di informazioni in Svizzera.

TG fa notare che, per ragioni di trasparenza, si deve mantenere la prassi relativa all'acquisizione di informazioni in Svizzera secondo l'articolo 3 LEmb e i destinatari di una richiesta della SECO devono essere informati che le informazioni e i documenti forniti possono essere trasmessi in tutto o in parte all'estero.

A condizione che nel trattamento delle domande di assistenza amministrativa si osservino le norme procedurali vigenti, il PPD reputa sufficiente la protezione giuridica prevista a livello nazionale.

Secondo il CP e l'USAM, alla tutela degli interessi pubblici va dato maggior peso che non all'interesse privato di una protezione giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale. Tuttavia la persona interessata è tenuta all'obbligo di informare, purché ciò non comprometta l'inchiesta in corso.

AG, AI, BL, GE, OW, SH, VD, ZH, il PLR, l'UDC, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI, l'ASB, la SSIC, Swissmem e l'Università di Ginevra sono contrari all'esclusione della protezione giuridica nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale. Essi fanno notare che l'esplicita esclusione della possibilità di impugnare la trasmissione di informazioni ad autorità estere rappresenta una misura di un certo peso e preoccupante dal punto di vista dello Stato di diritto. L'esclusione della protezione giuridica è in contraddizione con le garanzie procedurali generali secondo l'articolo 29 della Costituzione federale (Cost.)⁷, in particolare con il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 29 capoverso 2. La rinuncia alla protezione giuridica è diametralmente in conflitto anche con la garanzia della via giudiziaria secondo l'articolo 29a Cost., secondo cui ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Dal punto di vista della persona interessata, la trasmissione di dati all'estero è da qualificare come un intervento alquanto problematico e delicato nei diritti fondamentali protetti, quindi va respinta in base a considerazioni sullo Stato di diritto (BL, GE, OW, SH,

⁷ RS 101

VD, ZH, PLR, UDC, economiesuisse, Forum OAD, USI, ASB, SSIC, Swissmem e Università di Ginevra).

economiesuisse e l'USI ritengono che l'esclusione della protezione giuridica equivalga a un ritorno nel Medioevo, in cui i soggetti di diritto sono esposti al giudizio arbitrario delle autorità.

L'Università di Ginevra non condivide l'opinione secondo cui alla tutela degli interessi pubblici andrebbe dato maggior peso rispetto all'interesse privato di verifica, mediante le vie legali, delle prestazioni di assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere. Anche secondo BL le riflessioni fatte devono essere incluse nella ponderazione degli interessi, ma deve essere attribuito loro un peso chiaramente inferiore rispetto agli interessi superiori delle persone fisiche e giuridiche.

GE e l'Università di Ginevra constatano che l'esclusione della protezione giuridica viola in ogni caso il principio di proporzionalità. La SSIC critica anche come non proporzionale il fatto di vietare il diritto di ricorso sulla base del caso Oil-for-Food. A questo proposito economiesuisse, l'USI e Swissmem fanno notare che nel caso summenzionato la procedura concernente la trasmissione dei dati è durata così a lungo perché è stato necessario chiarire prima se alle imprese ricorrenti spettassero i diritti di parte. Ciò non sarebbe stato necessario se la legge sugli embarghi avesse esplicitamente previsto che la trasmissione di dati alle autorità estere richiedenti può essere impugnata. Inoltre ci si chiede come mai la Commissione competente dell'ONU abbia concluso l'inchiesta pur non essendo in possesso di tutti i documenti di cui aveva bisogno. Riassumendo, economiesuisse e l'USI constatano che in linea di massima, in base alle esperienze degli ultimi sette anni, la legge sugli embarghi si è dimostrata efficace.

AG fa notare che la divulgazione di informazioni potrebbe avere serie conseguenze per gli interessati, ad esempio nel caso in cui vengano pronunciate sanzioni a loro carico in base alle informazioni fornite. La procedura di *listing* e *delisting* per le liste del terrore del Comitato dell'ONU competente in materia di sanzioni è stata criticata da più parti sotto il profilo del principio di legalità. Inoltre si verificano spesso scambi di persona (cfr. DTF 133 II 450 E. 8.3). AG dubita del fatto che l'obiettivo auspicato, vale a dire l'esclusione della protezione giuridica, possa essere veramente raggiunto con la formulazione dell'articolo 7 capoverso 7 dell'avamprogetto. A essere esclusa infatti è soltanto l'applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa. Di conseguenza, nei casi in cui la convenzione europea dei diritti umani⁸ motiverebbe il diritto a una valutazione giuridica, la via legale rimarrebbe aperta, anche se il Tribunale federale detiene de facto solo una competenza limitata in materia di valutazione. L'esclusione della garanzia dei diritti fondamentali secondo la Costituzione dovrebbe essere esplicitamente prevista.

economiesuisse, l'ASB, l'USI e la SSIC lamentano il fatto che l'esclusione della protezione giuridica non è incompatibile soltanto con i diritti fondamentali, ma anche con le disposizioni della legge federale sulle borse⁹ (LBVM) e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale¹⁰ (AIMP).

L'ASB chiede che la decisione della SECO di trasmettere determinate informazioni all'estero, per lo meno nel caso di informazioni che riguardano clienti, rimanga impugnabile come decisione definitiva della procedura di assistenza amministrativa. Secondo SH, il diritto alla

⁸ RS 0.101

⁹ RS 954.1

¹⁰ RS 351.1

verifica legale deve essere garantito almeno una volta nel corso dell'intera procedura. Se la possibilità di ricorso non è già prevista nell'ambito dell'acquisizione di informazioni, allora dovrebbe esserlo nell'ambito della trasmissione di informazioni.

Diversi partecipanti alla consultazione propongono di introdurre, anziché un'esclusione della protezione giuridica, termini di ricorso più brevi (GE, OW, ZH, UDC, economiesuisse, USI, SSIC e Università di Ginevra), di togliere ai rimedi giuridici l'effetto sospensivo (AG, OW, ZH e Università di Ginevra), di creare un'istanza di ricorso speciale (GE e Università di Ginevra) o di limitare le possibilità di ricorso (UDC). Secondo la SSIC, alla luce della violazione dei diritti fondamentali connessa con l'esclusione della protezione giuridica, i motivi di rifiuto delle soluzioni di compromesso menzionati nel rapporto esplicativo (mancanza di risorse e non praticabilità) non sono convincenti.

Mentre il PLR chiede di stralciare l'articolo 7 capoverso 7, AG, economiesuisse, l'USI e Swissmen chiedono l'esplicita inclusione della protezione giuridica. Secondo BL è necessaria una disposizione che preveda l'applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa.

3.2.5 Aumento dell'entità della pena

Art. 9 Crimini e delitti

¹ Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 2, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se il reato è commesso per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Tutti i Cantoni (tranne GE), il PPD, il PLR e Swissmem sono favorevoli all'inasprimento delle sanzioni, mentre GE, l'UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI, l'USAM e l'Università di Ginevra sono contrari e lo reputano eccessivo.

Secondo AG il previsto inasprimento delle pene è una misura efficiente e adeguata per migliorare l'attuazione delle sanzioni internazionali. Il PPD e Swissmem reputano una logica conseguenza l'adeguamento delle disposizioni penali alla revisione del codice penale.

Diversi partecipanti alla consultazione criticano il fatto che il previsto inasprimento delle pene violi il principio di proporzionalità. Secondo GE e l'Università di Ginevra, una pena detentiva fino a 10 anni conformemente all'articolo 9 capoverso 2 è inadeguata rispetto a fattispecie paragonabili, ovvero la pena detentiva fino a 5 anni per casi gravi di riciclaggio di denaro o per la partecipazione a un'organizzazione criminale. Anche il CP e l'USAM considerano adeguata la pena detentiva di 5 anni per le violazioni gravi alle ordinanze emanate secondo l'articolo 2 capoverso 3, prevista all'articolo 9 capoverso 2 della legge attualmente in vigore, soprattutto rispetto alla pena detentiva di 3 anni prevista all'articolo 123 CP per lesioni semplici o alla pena detentiva di almeno 5 anni prevista all'articolo 111 CP per omicidio intenzionale.

Il CP, economiesuisse, l'USI e l'USAM sono contrari all'adeguamento delle pene a quelle della legislazione sul controllo delle esportazioni. economiesuisse e l'USI ritengono inopportuno un inasprimento delle sanzioni, poiché in pratica farebbe differenza se un'impresa viola un embargo sul materiale d'armamento o sanzioni "puramente" politiche. Il CP e l'USAM constatano che la legge sul materiale bellico, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, la legge sull'energia nucleare o la legge sulle dogane non perseguono la tutela degli stessi obiettivi e degli interessi pubblici come la legge sull'embargo. Di conseguenza, ritengono giustificate le sanzioni più aspre previste da queste leggi. Le sanzioni previste nella legge sugli embarghi non dovrebbero essere adeguate per ragioni di parità di trattamento alle disposizioni della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare, bensì esclusivamente per ragioni di necessità e di proporzionalità.

economiesuisse, il Forum OAD, l'USI e l'ASB fanno notare che, secondo la parte generale del codice penale, è eccessivo qualificare come crimine una violazione grave all'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto LEmb. Prima della revisione della «vecchia» parte generale del Codice penale, la violazione grave all'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto, che attualmente è punita con una pena detentiva di 5 anni, era considerata un delitto. Se fosse considerata un crimine, le violazioni gravi alla legge sugli embarghi sarebbero reati preliminari al riciclaggio di denaro, il che porterebbe a ulteriori obblighi di vigilanza delle

banche in merito a possibili reati preliminari e aumenterebbe in modo massiccio l'onere per la vigilanza. I partecipanti summenzionati fanno notare che continua a sussistere un doppio obbligo di notifica, in aggiunta a quello previsto dalla legge sugli embarghi nei confronti della SECO, secondo l'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro¹¹ (Obbligo di notifica in caso di sospetto fondato) o eventualmente secondo l'articolo 305^{ter} CP (diritto di comunicazione), in caso di sospetto di grave violazione della legge sugli embarghi, la stessa fattispecie deve essere notificata anche all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). La doppia notifica causa un inutile onere supplementare agli intermediari finanziari. Per questo motivo consigliano di ridurre la pena detentiva di cui all'articolo 9 capoverso 2 dell'avamprogetto ad al massimo 3 anni e di associarla eventualmente a una pena pecuniaria.

3.2.6 Proroga del termine di prescrizione e adeguamento della disposizione alla Parte generale rivista del Codice penale

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

⁴ L'azione penale si prescrive in sette anni.

La proroga del termine di prescrizione e l'adeguamento alla Parte generale rivista del Codice penale incontrano il consenso dei partecipanti (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, UDC, PLR, CP, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra).

L'UDC, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI e l'ASB sono contrari a tale proroga. Il Forum OAD critica il fatto che nel rapporto esplicativo non si spiega come mai non sia sufficiente il termine ordinario di prescrizione di tre anni previsto all'articolo 109 CP. A suo avviso si dovrebbero evitare termini di prescrizione sempre diversi. Per ragioni di certezza del diritto i termini non devono essere prorogati in occasione di modifiche legislative, come nel presente caso, a meno che non sia assolutamente necessario. economiesuisse, l'USI e l'ASB convengono che un termine di prescrizione di tre anni sarebbe troppo breve e inopportuno. Essi chiedono o di prevedere un termine ordinario di prescrizione di tre anni o di attenersi al termine attuale di 5 anni, perché a loro avviso non sussistono motivi a giustificazione del fatto che per le contravvenzioni venga fissato lo stesso termine di prescrizione previsto per i delitti.

3.2.7 Concorrenza reale tra le disposizioni dell'avamprogetto LEmb e quelle di LMB, LBDI, LENU e LD

Art. 11

Abrogato

La prevista abrogazione dell'articolo 11 viene respinta solo da tre partecipanti alla consultazione (UDC, Forum OAD e ASB). Soltanto il Forum OAD si esprime esplicitamente e fa notare che l'abrogazione dell'articolo 11 LEmb determina un ulteriore inasprimento delle pene. In tal modo, infatti, viene meno la priorità della legge sul materiale bellico, della legge

¹¹ RS 955.0

sul controllo dei beni a duplice impiego, della legge sull'energia nucleare o della legge sulle dogane e sussiste una concorrenza reale tra queste disposizioni penali e quelle della legge sugli embarghi. Con l'abrogazione dell'articolo 11 risulta superfluo l'inasprimento delle sanzioni previsto all'articolo 9 dell'avamprogetto LEmb.

3.2.8 Punibilità parallela delle imprese

Art. 12 Infrazioni commesse nelle imprese

¹ Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo¹².

² Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo 9, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Tutti i Cantoni (tranne BL), il PPD e il PLR sono favorevoli alla prevista introduzione della punibilità parallela delle imprese, mentre BL, l'UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l'USI, l'ASB, la SSIC e l'USAM sono contrari alla modifica.

FR è favorevole all'introduzione di una punibilità parallela per le imprese. Il PPD è d'accordo con la punibilità delle imprese, ma fa notare che su questo punto è critica. Afferma infatti che anche le PMI potrebbero essere colpite dalle misure coercitive: essendo esse la colonna portante della nostra economia, non dovrebbero essere indebolite inutilmente da oneri amministrativi. Proprio le imprese più piccole non potrebbero affidare a giuristi interni il compito di verificare tutte le misure organizzative indispensabili per evitare infrazioni. In presenza di un'infrazione dovrebbero essere assolutamente determinanti le dimensioni dell'impresa e le ripercussioni della violazione; inoltre la sanzione deve essere proporzionale. La responsabilità delle imprese non dovrebbe creare incentivi per ulteriori denunce.

BL considera superflua la punibilità delle imprese non correlata alla punibilità delle persone fisiche e chiede di evitare questa modifica. Le sanzioni sono ideate per natura per le singole persone fisiche che hanno compiuto un atto, non per le imprese. BL fa notare che in tal caso i reati di cui all'articolo 102 capoverso 2 CP non possono essere paragonati alle violazioni alla legge sugli embarghi. A prescindere da ciò, l'introduzione di una specifica punibilità delle imprese combinata con una multa fino a 5 milioni di franchi può mettere l'impresa interessata in una situazione alquanto difficile. Le conseguenze, vale a dire la soppressione di posti di lavoro o addirittura la chiusura dell'impresa, sarebbero fatali.

Secondo il CP e l'USAM, le violazioni alla legge sugli embarghi non sono equiparabili alle fattispecie penali di cui all'articolo 102 capoverso 2 CP. Giudicano tuttavia adeguata e proporzionale l'introduzione di una punibilità sussidiaria delle imprese ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CP, in particolare in considerazione dell'articolo 12 capoverso 1 dell'avamprogetto, che prevede l'applicabilità dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).

economiesuisse, l'USI e l'ASB affermano che con l'introduzione della giurisdizione penale federale secondo l'articolo 14 capoverso 1 dell'avamprogetto, le disposizioni della parte

¹² RS 313.0

generale del Codice penale sarebbero applicabili alle infrazioni contro la legge sugli embarghi, pertanto verrebbe meno l'applicabilità del diritto penale amministrativo. A differenza dell'articolo 29 CP, che presuppone per la punibilità (l'eventuale) intenzionalità, nel caso dell'articolo 6 DPA è già sufficiente la negligenza. Dichiarare applicabile l'articolo 6 DPA significa inasprire in modo ingiustificato la responsabilità, poiché l'articolo 29 CP sarebbe una norma d'imputazione sufficiente. Inoltre, in caso di applicabilità dell'articolo 6 DPA, per la valutazione della responsabilità dovrebbero essere utilizzate diverse basi legali. Per questi motivi l'applicabilità dell'articolo 6 DPA deve essere respinta. Aggiungono inoltre che la punibilità cumulativa delle imprese e delle persone fisiche è stata appositamente limitata con l'elenco esaustivo delle fattispecie penali di cui all'articolo 102 capoverso 2 CP, quali il finanziamento del terrorismo o la criminalità organizzata. Riprendendo la formulazione dell'articolo 102 capoverso 2 CP nell'articolo 12 capoverso 2 dell'avamprogetto, si amplia il campo d'applicazione della responsabilità dell'impresa e, indirettamente, anche il catalogo dei delitti. A loro avviso, un'equiparazione delle infrazioni alla legge sugli embarghi con le fattispecie penali di cui all'articolo 102 capoverso 2 CP viola il principio di proporzionalità, in particolare, alla luce del fatto che molti degli embarghi decisi dalla comunità internazionale sono di natura politica. In considerazione del fatto che in pratica solo di rado si avvierebbero procedure penali per violazioni dell'attuale legislazione sugli embarghi, si domandano sostanzialmente se sia davvero necessaria un'estensione della punibilità. Essi chiedono che il legislatore si limiti principalmente a fissare una punibilità sussidiaria o a evitare la punibilità parallela delle imprese.

Anche il Forum AOD critica la prevista introduzione di questa punibilità sussidiaria. Il legislatore dovrebbe chiedersi se considerare una violazione al testo dell'avamprogetto equiparabile a una delle fattispecie penali di cui all'articolo 102 capoverso 2. Secondo il Forum OAD a questa domanda va data una risposta negativa. Tuttavia, se il diritto penale applicabile alle imprese venisse esteso alle violazioni all'avamprogetto LEmb, ciò dovrebbe avvenire mediante l'integrazione dell'articolo 102 capoverso 2 CP. A suo avviso una disposizione speciale e un rinvio all'articolo 6 DPA che motivi la punibilità già per negligenza non sono necessari. Per questi motivi ritiene che si debba stralciare l'articolo 12 senza sostituirlo.

La SSIC giudica non proporzionale la responsabilità penale delle imprese parallela a quella delle persone fisiche. Fa notare che l'attribuzione di un atto a una persona fisica è possibile nella maggior parte dei casi anche se l'autore non è stato individuato. La responsabilità in parallelo delle imprese racchiude il rischio di offrire una piattaforma per contestazioni ingiustificate nei confronti delle imprese. L'articolo 12 capoverso 2 dell'avamprogetto deve pertanto essere stralciato senza essere sostituito.

Swissmem parte erroneamente dal presupposto che l'articolo 12 capoverso 2 preveda una punibilità sussidiaria e si dichiara a favore.

3.2.9 Competenza del perseguimento penale di reati commessi all'estero

Art. 12a (nuovo) Reati commessi all'estero

¹ Le disposizioni penali della presente legge sono applicabili anche ad atti commessi all'estero di cui all'articolo 2 capoverso 4.

² Il perseguimento penale di reati commessi all'estero è ammesso solo se l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera.

³ È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG e ZH, i partiti UDC e PLR, CP, l'associazione mantello USAM e Swissmem come pure l'Università di Ginevra sono favorevoli alla prevista regolamentazione del perseguimento penale di reati commessi all'estero a seguito dell'estensione del campo d'applicazione territoriale secondo l'articolo 2 capoverso 4 dell'avamprogetto LEmb.

Diversi partecipanti alla consultazione fanno tuttavia notare che, secondo le norme del diritto penale generale, l'applicazione del principio di extraterritorialità presuppone in linea di massima una doppia punibilità e chiedono dunque un ampliamento o una precisazione dell'articolo (GE, PLR, CP; USAM e Università di Ginevra). Il CP e l'USAM spiegano che anche un obbligo internazionale della Svizzera vincolante per i privati giustificerebbe, in alternativa al criterio della doppia punibilità, l'effetto extraterritoriale della misura coercitiva.

VD, l'UDC, economiesuisse, l'USI, il Forum OAD, l'ASB e la SSIC sono contrari all'ampliamento del campo d'applicazione territoriale delle misure coercitive e chiedono di stralciare, senza sostituzioni, l'articolo 12a dell'avamprogetto. Essi fanno notare che il principio di territorialità è profondamente radicato nel diritto amministrativo (VD, economiesuisse e USI). economiesuisse, USI e l'ASB rilevano che, nei casi in cui non vi è la doppia punibilità, l'applicazione di misure coercitive violerebbe la sovranità degli Stati esteri. Secondo la SSIC le basi legali esistenti sono sufficienti poiché, anche senza una regolamentazione esplicita delle misure coercitive e delle relative fattispecie penali, i reati commessi all'estero sottostanno, a determinate condizioni, al codice penale svizzero e pertanto anche al diritto penale accessorio.

3.2.10 Priorità delle misure coercitive

Art. 13 cpv. 2

Nella misura in cui l'impiego non è disciplinato da misure coercitive secondo la presente legge, gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l'eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 2004¹³ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole alla priorità delle misure coercitive nell'ambito della confisca di oggetti e valori patrimoniali correlati a un reato e pertanto a una sanzione per infrazione (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW,

¹³ RS 312.4

OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PPD, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra). La nuova disposizione viene respinta dall'UDC, dal Forum OAD e dall'ASB.

Il Forum OAD e l'ASB propongono di inserire nella legge sugli embarghi una disposizione sull'esempio dell'articolo 35 capoverso 5 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari¹⁴ (FINMA), che disciplini esplicitamente il rapporto tra le singole disposizioni del codice penale e quelle della legge sugli embarghi. Inoltre l'ASB chiede che i termini «oggetti» e «valori patrimoniali» siano precisati nella legge sugli embarghi o almeno nella misura coercitiva corrispondente. Essa fa notare la mancanza di una norma che disciplini il rapporto tra l'articolo 1 capoverso 3 lettera c e l'articolo 13 dell'avamprogetto sulle disposizioni che regolamentano la confisca di valori patrimoniali secondo l'articolo 70 e segg. CP. Non è chiaro se le disposizioni di confisca della legge sugli embarghi andrebbero oltre quelle dell'articolo 70 e segg. CP, pertanto la priorità deve essere disciplinata in modo esplicito.

3.2.11 Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia

Art. 14 Giurisdizione, obbligo di denuncia

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni contro la presente legge sottostanno alla giurisdizione penale federale.

² Le autorità federali preposte al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Ad eccezione dell'UDC, del Forum OAD e dell'ASB, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli a introdurre la giurisdizione penale federale.

Secondo il PPD la competenza del Ministero pubblico della Confederazione consente un'applicazione uniforme del diritto.

Secondo il CP e l'USAM è opportuno utilizzare il diritto amministrativo per casi di entità minore, se le conoscenze specialistiche dell'autorità amministrativa sono reputate più importanti dell'indipendenza delle autorità inquirenti. In considerazione delle componenti politiche delle sanzioni e della compromissione dei diritti fondamentali data dalle misure coercitive adottate nell'ambito degli embarghi, la giurisdizione penale federale proposta dal Consiglio federale è, a loro avviso, da accogliere, perché in tal modo si garantirebbero la separazione dei poteri e il diritto a un giudice indipendente e neutrale.

Anche economiesuisse, l'USI e Swissmem sono favorevoli all'introduzione della giurisdizione penale federale al posto della giurisdizione penale amministrativa. Essi ritengono che ciò può portare a un aumento dell'efficienza e a una professionalizzazione.

¹⁴ RS 956.1

3.2.12 Adeguate analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare

1. Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale,

Art. 15 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 3

¹ Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione di mediazione per ogni singolo caso.

^{1bis} Devono essere titolari soltanto di un'autorizzazione di mediazione, a condizione che la mediazione sia effettuata all'estero:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. le persone domiciliate in Svizzera;
- c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora la mediazione avvenga su loro incarico o su loro istruzione, oppure attraverso una delle loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero.

³ Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un'autorizzazione di mediazione solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 16a cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 3

¹ Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all'estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, necessita, oltre che di un'autorizzazione di principio ai sensi dell'articolo 9, di una patente di commercio per ogni singolo caso.

^{1bis} Devono essere titolari soltanto di una patente di commercio, a condizione che il commercio sia esercitato dall'estero:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. le persone domiciliate in Svizzera;
- c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora il commercio avvenga su loro incarico o su loro disposizione, oppure attraverso una delle loro filiali giuridicamente dipendenti all'estero.

³ Chi dal territorio svizzero commercia all'estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene la patente di commercio solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 33 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

⁵ Ove si tratti di mediazione e commercio è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. Il perseguimento penale è ammesso solo se l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

Art. 34 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)

¹ È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2:

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

⁵ È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

¹ È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter valere una deroga giusta l'articolo 8 capoverso 2:

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 36 cpv. 1 frase introduttiva e 4

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

⁴ L'azione penale si prescrive in sette anni.

Art. 37 Infrazioni commesse nelle aziende

¹ Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

² Se in un'azienda, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo da 33 a 35, l'azienda è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

Art. 42 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

2. Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare

Art. 88 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

¹ È punito con pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 89 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 90 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un'ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una multa fino a 100 000 franchi.

Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva e 2

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 92 Abbandono del possesso

¹ Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

² Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 93 cpv. 1 frase introduttiva

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

Art. 94 Infrazioni commesse nelle imprese

¹ Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

² Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo da 88-92, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni

Le contravvenzioni si prescrivono in sette anni.

Art. 99 Rapporto con il Codice penale

Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 69–72 del Codice penale.

Art. 103, rubrica, nonché cpv. 6 (nuovo)

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

⁶ Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

3. Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale,

Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

⁴ L'azione penale si prescrive in sette anni.

Art. 16 Infrazioni commesse nelle imprese

¹ Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

² Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo 14, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

Art. 18 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le infrazioni di cui all'articolo 15a possono essere perseguite e giudicate nell'ambito della stessa procedura.

^{1bis} Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; è fatto salvo il capoverso 1.

Art. 20 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o commissioni internazionali.

Mentre la maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole al previsto adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PPD, PLR, SSIC e Università di Ginevra) altri la respingono in toto (UDC, Forum OAD e ASB) o in parte (CP, economiesuisse, USI, USAM e Swissmem).

Il PPD considera coerente l'adeguamento analogo di queste tre leggi alla LEmb; a suo avviso crea certezza e chiarezza del diritto.

ZH lamenta il fatto che la formulazione delle fattispecie penali non corrisponde in parte all'uso linguistico corrente e al sistema del Codice penale, in particolare gli articoli 33 e 34 dell'avamprogetto LMB e l'articolo 96 dell'avamprogetto LENU. Il collegamento tra una pena detentiva da 1 a 10 anni e una pena pecuniaria, previsto all'articolo 33 capoverso 2 dell'avamprogetto LMB, non è usuale. Nel caso di pene detentive elevate, che devono essere scontate in parte dai due anni e interamente a partire dai tre anni, il collegamento con una pena pecuniaria non ha in genere alcun senso. Un eventuale vantaggio pecuniario conseguito indebitamente deve essere interamente riassorbito, conformemente all'articolo 70 e segg. del Codice penale. Se viene disposta una pena detentiva con la condizionale o con la condizionale parziale, in base all'articolo 42 capoverso 4 CP può essere pronunciata in aggiunta una pena pecuniaria senza condizionale. Per questo motivo ritengono che vada stralciato anche l'articolo 34 capoverso 2 dell'avamprogetto LMB. ZH propone di riformulare l'articolo 33 capoverso 3. Spiega inoltre che si dovrebbe evitare una limitazione a 180 aliquote giornaliere, perché la pena non è connessa con la revisione attualmente in corso del CP, la quale prevede di limitare in linea di massima la pena pecuniaria a 180 aliquote

giornaliere. Secondo ZH la proposta di cui all'articolo 96 dell'avamprogetto LENU di estendere la prescrizione del perseguimento a sette anni per le contravvenzioni è sproporzionata, poiché nel caso di un delitto di lieve entità non sussiste l'interesse per un sanzionamento tardivo. Alla luce di ciò, secondo ZH sarebbe opportuno redigere di nuovo le disposizioni penali e controllare se è veramente necessario stabilire termini di prescrizione diversi da quelli previsti nella Parte generale del Codice penale.

Il CP e l'USAM rimandano ai commenti espressi in merito all'avamprogetto di revisione della legge sugli embarghi. Per quanto riguarda le mediazioni effettuate dall'estero, criticano la necessità di un'autorizzazione per i cittadini svizzeri, per le persone domiciliate in Svizzera o per le imprese con sede o filiali in Svizzera nel caso in cui la mediazione sia avvenuta per loro conto o dietro loro istruzione oppure attraverso una delle loro filiali giuridicamente dipendenti. Le mediazioni effettuate all'estero sottostanno già alle norme vigenti nello Stato corrispondente. La necessità di un'ulteriore autorizzazione da parte delle autorità svizzere è, a loro avviso, discriminante per i mediatori interessati. Inoltre la modifica prevista appare loro superflua, poiché quasi tutte le attività di mediazione che coinvolgono la Svizzera riguardano Stati che partecipano all'Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni a duplice impiego. Con la nuova ordinanza del 12 dicembre 2008 sul materiale bellico la Svizzera ha ulteriormente inasprito il proprio regime di controllo delle esportazioni, di conseguenza una modifica dell'articolo 15 LMB non è necessaria.

BL, economiesuisse, l'USI e Swissmem respingono la revisione delle disposizioni sull'assistenza amministrativa della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull'energia nucleare e nella loro motivazione rinviano ai commenti all'articolo 7 capoverso 7 dell'avamprogetto LEmb. Anch'essi non sono d'accordo con l'introduzione del principio di nazionalità secondo l'articolo 15 LMB, perché un effetto extraterritoriale sarebbe, a loro avviso, contrario al sistema giuridico e determinerebbe un'estensione dell'influenza dello Stato sull'economia oltre i confini nazionali. A questo proposito rinviano alle proprie osservazioni sull'articolo 2 LEmb. Questo aspetto della revisione si basa su quanto richiesto nella mozione Allemann «Traffico d'armi. Colmare le lacune della legge.» del 12 giugno 2008. Swissmem constata che il Consiglio federale vi si attiene e che ora vorrebbe integrare nella LMB quanto richiesto nella mozione, anche se il Consiglio nazionale l'aveva a suo tempo respinta. In linea di massima è problematico aggirare la volontà del Parlamento, anche se la questione non riguarda i produttori svizzeri di materiale d'armamento.

BL critica la punibilità parallela delle imprese prevista all'articolo 37 dell'avamprogetto LMB, all'articolo 16 dell'avamprogetto LBDI e all'articolo 94 dell'avamprogetto LENU e rinvia alla motivazione espressa in merito all'articolo 12 dell'avamprogetto LEmb.

4 Allegato

Elenco dei partecipanti

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext./ Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti

PCS	Partito cristiano sociale (PCS)
PPD	Partito popolare democratico (PPD)
PLR	I Liberali (PLR)
UDC	Unione Democratica di Centro (UDC)

Organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Unione delle città svizzere

Organizzazioni mantello svizzere dell'economia

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
USI	Unione svizzera degli imprenditori
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

Altre cerchie interessate

ASUW	Arbeitskreis Sicherheit und Wehrtechnik
CP	Centre Patronal
Forum OAD	Forum svizzero degli organismi di autodisciplina
Swissmem	
SSIC	Società Svizzera delle Industrie Chimiche
Università di Ginevra	